

**Informativa relativa al trattamento dati personali relativa alla verifica Certificazione Verde COVID 19
del Personale delle Società del Gruppo**

Ai Sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

Banca di Imola Spa, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa il trattamento dei Suoi Dati Personali e la tutela dei Suoi diritti in applicazione del Decreto legislativo 127 del 21 settembre 2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Premesso che:

Il suddetto decreto legge all'art 3, ha previsto tra l'altro che: *"Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ad oggi, termine di cessazione, dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".*

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il D. Lgs. n.139 del 8.10.2021 all'art 3" Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato" ha previsto che:

"1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9 -quinqies e al comma 6 dell'articolo 9 -septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."

1. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

I Titolari del trattamento è Banca di Imola Spa, Via Emilia 196, 40026 Imola (BO)

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile al seguente indirizzo: **rpdlacassa@lacassa.com**

2. Fonte dei Dati Personali

I Dati Personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso gli interessati.

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

La base giuridica dei trattamenti è l'obbligo di legge -art.6 comma c) del Regolamento UE 679/2016- sancito dall'art. 3 del D. legge 127/2021 "e dall'art 3 del D.Lgs. 139/2021, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro",

Il conferimento dei dati pertanto è obbligatorio per accedere ai locali della Società ed espletare il proprio servizio. Un eventuale rifiuto a conferirli obbliga il Titolare ad applicare le misure sanzionatorie previste dal citato decreto legge 127/2021 e ad impedire l'accesso e/o la permanenza dell'interessato nei locali dove si svolgono le attività. Per tale trattamento non è quindi necessario il consenso dell'interessato.

4. Modalità di trattamento dei Dati Personali

La verifica della certificazione verde Covid 19 avverrà per mezzo dell'app di verifica nazionale VerificaC19,

La verifica della certificazione verde Covid 19 avverrà, a campione, giornalmente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa ad opera dei responsabili degli uffici appositamente incaricati.

Il trattamento dei dati oggetto della verifica è effettuato esclusivamente da personale specificamente delegato, autorizzato ed istruito al trattamento secondo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento UE 679/20162.

Nella eventualità di soggetto con certificazione verde Covid-19 mancante o non valida, verrà negata la possibilità di proseguire l'attività lavorativa, la presenza nei locali della Società e fornita comunicazione al Responsabile della Gestione delle Risorse umane o suo delegato, nella sua qualità di addetto autorizzato ed istruito.

L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda il personale in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, anche in formato cartaceo

5. Fase di verifica della certificazione verde Covid-19

L'applicazione VerificaC19 limita i dati visualizzabili dall'operatore ai soli: nome, cognome, data di nascita ed esito, positivo o negativo, della verifica e non rende visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. La verifica delle sue generalità avverrà, se necessario, anche mediante presa visione del suo documento di riconoscimento.

6. Fase di gestione delle certificazioni omesse o non valide.

Gli accertamenti della violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 127/2021 saranno inseriti nel fascicolo del personale con le modalità previste per gli atti riservati.

Gli atti successivi, legati all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla normativa, e/o i giorni di assenza ingiustificata per mancata esibizione di valida certificazione verde Covid-19 saranno registrati e trattati e gestiti con le stesse modalità di atti riservati.

7. Tempi di conservazione

La fase di verifica della certificazione verde Covid-19 implica un trattamento di semplice "controllo" e, non comporta alcuna conservazione di dati personali del controllo stesso.

In apposito registro, il personale incaricato, annoterà giornalmente, a campione, le quantità dei controlli effettuati sul personale presente in ufficio.

Tale trattamento sarà effettuato fino al termine dello stato d'emergenza, ad oggi, fissato al 31 dicembre 2021, in linea con quanto disposto dalla normativa specifica.

Solo i risultati dell'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3 del D.lgs. 127/2021, dei dati forniti ai sensi dall'art.3 del D. Lgs. 139/2021, che emergessero dall'accertamento, nonché i dati relativi alla gestione amministrativa/ sanzionatoria dei casi di certificazione verde Covid-19 omessa o non valida saranno conservati entro i termini di legge

8. Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità

Fatti salve gli obblighi di legge, i dati trattati durante le fasi di verifica della certificazione verde Covid-19 non saranno comunicati a soggetti terzi ed è esclusa qualsivoglia diffusione dei dati degli interessati trattati per le finalità della presente informativa.

9. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Stante il fatto che il titolare dei dati della certificazione è il Ministero della Salute l'interessato ha diritto di esercitare quanto previsto dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi in primo

luogo al suddetto Ministero all'indirizzo mail: rpd@sanità.it, oltre che al RPD del Gruppo La Cassa all'indirizzo mail riportato al punto 1. Sono fatti salve gli obblighi di legge.

10. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.